



FNOMCeO

Roma,

FNOMCEO 17/09/09  
RGP.0009473 2009  
CI. 01.09.01/1

COMUNICAZIONE N. 30

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas  
Resp. Istrut.: - Dr. Marcello Fontana

OGGETTO:

Studi medici e odontoiatrici:  
comunicazione nominativo  
Rappresentanti dei lavoratori per  
la sicurezza (RLS) – modifiche  
all'art. 18, comma 1, lett. aa) del  
D.Lgs 81/08

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI  
E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

Cari Presidenti,

facendo seguito alle Comunicazioni n. 9 del 27 aprile 2009 e n. 13 del 18 maggio 2009 si segnala che l'INAIL ha emanato il 25 agosto 2009 una circolare recante "Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Modifiche all'art. 18, comma 1, lett. aa) del Decreto legislativo n. 81 del 2008".

La circolare si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate dall'art. 13, lett. f), del D.Lgs. 106 del 2009 all'art. 18 di cui sopra.

Dall'esame della stessa si rileva che, a differenza di quanto previsto nella formulazione della norma indicata in oggetto contenuta nel decreto legislativo 81/09, la comunicazione del nominativo del RLS non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo nel caso di nuova nomina o designazione.

Pertanto in fase di prima applicazione del D.Lgs. 106/09 l'obbligo di comunicazione riguarda specificatamente i nominativi dei RLS già eletti o designati (art. 13, comma 1, lett. f, D.Lgs. 106/09).

Si rileva inoltre che coloro che hanno già ottemperato all'obbligo ai sensi del D.Lgs. 81/08, comunicando il nominativo con riferimento alla situazione

